

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1. Denominazione, sede e durata

È corrente l'Associazione per il Disegno Industriale, in breve anche "ADI", con sede in Milano.

La sede può essere trasferita in ambito cittadino con deliberazione del Consiglio Direttivo; l'efficacia del trasferimento è subordinata alla relativa Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria, come stabilito all'art. 23 del presente Statuto.

ADI è un'Associazione retta e governata dal presente Statuto nonché dai regolamenti eventualmente predisposti. Ogni Socio si impegna ad osservare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Articolo 2. Scopi ed obiettivi

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale e non ha scopo di lucro.

Lo scopo dell'Associazione consiste nell'attuare le condizioni più appropriate per la progettazione, produzione e distribuzione di beni e servizi dotati di caratteri e valori ispirati alla più ampia responsabilità etica verso l'individuo, la società e l'ambiente, mirati ad incidere sulle tecniche, sulla tecnologia e sui cicli industriali per dare impulso alla ricerca e all'innovazione sostenibile, a nuovi linguaggi estetici, a nuovi comportamenti, al progresso sociale e scientifico, in ambito nazionale ed internazionale.

La partecipazione dei Soci all'ADI comporta e comprende l'impegno a sviluppare e diffondere una cultura del design fondata su strumenti cognitivi e critici motivati e consapevoli ad uso sia della domanda sia dell'offerta, riconoscendo, accanto al valore espressivo dei beni, le opportunità e i vincoli tecnologici, sociali economici e ambientali come fattori culturali, e superando ogni contrapposizione ontologica dei beni come valori e come merci.

Intendendo il "ciclo industriale" quale processo organizzato, controllato, ripetibile e migliorabile in ogni sua fase, affinché si sviluppino una teoria e una pratica del design industriale culturalmente qualificate, da un lato debbono essere diffuse informazioni esaurienti in merito al quadro reale della produzione, distribuzione, utilizzazione e dismissione dei beni, oltre che delle norme che li

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

regolano; dall'altro tutti coloro che concorrono all'attività progettuale debbono godere di uno status professionale nonché di un livello formativo adeguato e aggiornato.

Infine, debbono istituirsi relazioni professionalmente e competitivamente corrette, anche da un punto di vista giuridico e deontologico, e soddisfacenti tra progettisti, manager, imprese e altri soggetti affinché tutte le risorse (creative, scientifiche, individuali, istituzionali, produttive ed altre coinvolgibili nel progetto, nella produzione-distribuzione-erogazione e nella comunicazione) siano messe nella condizione di condividere criteri di valutazione oggettivi.

È espresso compito di ADI gestire, promuovere e tutelare il premio Compasso d'Oro ADI; in relazione a tale premio è fatta precisazione che gli oggetti che fossero donati ad ADI dai concorrenti saranno da ADI trasferiti, anche mediante donazione, alla Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro al fine di incrementare la relativa collezione.

ADI sostiene, anche in termini economico-finanziari, l'attività di Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro.

L'Associazione persegue inoltre l'ulteriore obiettivo di sviluppare la tutela giuridica del design sia promuovendo interventi normativi, sia partecipando ad organismi di autotutela del design già esistenti (quali, ad esempio, il Giurì del Design), nonché promuovendo l'istituzione di nuovi specifici organismi di tutela, anche giuridica, del design.

Articolo 3. Attività dell'Associazione

Al fine di perseguire gli scopi e gli obiettivi meglio elencati all'articolo 2 del presente statuto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative o interventi volti a favorire occasioni di dialogo tra gli attori coinvolti nello sviluppo e nella concretizzazione di progetti ed i loro destinatari, promuovendo la qualità della didattica e il trasferimento della conoscenza, tutelando lo status e le modalità di lavoro delle professioni coinvolte, contribuendo al rispetto della proprietà industriale e intellettuale e alla serietà della competizione;
- promozione e collaborazione presso le strutture dello Stato, le amministrazioni, gli enti, le istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero di ogni opportuna azione finalizzata a sostenere la centralità, la qualità, la reputazione e la notorietà del sistema design nel nostro Paese e a consolidare il suo ruolo internazionale di riferimento culturale;

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

- promozione e supporto ad iniziative governative indirizzate a sostenere e sviluppare il sistema design migliorandone efficacia e visibilità;
- rappresentanza e supporto agli associati in ogni iniziativa mirata alla certificazione delle competenze di quest'ultimi, sia a livello nazionale che internazionale, anche al fine di contribuire alla predisposizione e all'implementazione dei modelli di certificazione nonché di aderire ad enti di certificazione o stipulare accordi di collaborazione con gli stessi;
- realizzazione di studi e ricerche di mercato nonché consulenza e supporto operativo nell'ambito del sistema design il cui scopo sia correlato agli obiettivi statuari;
- realizzazione e sviluppo di ogni azione finalizzata ad offrire alla società civile la garanzia dei "saperi professionali", delle competenze e delle responsabilità in capo ai vari attori del sistema del design, in primis i progettisti, in accordo con le normative di riferimento vigenti nell'Unione Europea.

La realizzazione delle attività dell'Associazione può essere perseguita in forma diretta o tramite la stipulazione di convenzioni con enti ed associazioni, società specializzate e professionisti nel rispetto degli eventuali obblighi di legge.

L'Associazione può, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa la costituzione e/o l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria (i cui bilanci andranno allegati a quelli di ADI), purché a carattere di non prevalenza, nonché stipulare convenzioni con terzi per integrare la propria attività istituzionale.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statuarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Per le attività commerciali connesse e complementari produttive di reddito verrà tenuta apposita contabilità separata.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Articolo 5. Associati

Nel presente statuto i termini “Associato” e “Socio” sono considerati sinonimi ed equivalenti.

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le persone giuridiche nonché le società di persone, gli enti pubblici o a partecipazione pubblica che, condividendo i principi ispiratori e potendo contribuire agli scopi associativi, ne facciano richiesta scritta aderendo incondizionatamente al presente Statuto e agli eventuali regolamenti, ove predisposti.

Inoltre, in apposito regolamento sono previsti i titoli di studio obbligatoriamente richiesti per l’iscrizione di persone fisiche o di membri e/o rappresentanti persone fisiche di associazioni professionali e/o di società.

Sono Soci i soggetti la cui domanda di ammissione sia stata presentata ed approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e che versino un contributo annuo (quota associativa) determinata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso il quale ne stabilisce i termini e le modalità di versamento.

Tutti gli Associati godono, dal momento dell’ammissione e successivamente allorché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, del diritto di partecipazione alle assemblee ed hanno altresì diritto all’elettorato attivo, ossia di partecipare alle procedure elettive esprimendo il proprio voto, nonché all’elettorato passivo, ossia di presentare la propria candidatura secondo le modalità dappresso indicate.

Articolo 6. Categorie di Soci

Categorie di Soci, Enti Aggregati ed Aspiranti Soci.

I) I Soci

I Soci si suddividono in:

a) Ordinari

I membri Ordinari si suddividono convenzionalmente nelle seguenti categorie:

1. Progettisti e loro associazioni professionali
2. Società di progettazione
3. Consulenti di impresa
4. Insegnanti, critici, pubblicitari, giornalisti pubblicisti
5. Enti pubblici e privati anche di carattere internazionale

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

6. Imprese industriali
7. Imprese di distribuzione e di servizi
8. Istituzioni didattiche pubbliche e private
9. Altri.

Il numero degli associati di cui ai precedenti numeri 5, 6, 7 e 8 non dovrà mai superare complessivamente il 40% (quaranta per cento) del numero totale dei soci ordinari ed onorari dell'Associazione.

b) Onorari

Sono membri onorari:

- gli ex-Presidenti di ADI;
- le persone fisiche che, su proposta del Presidente e nomina del Consiglio Direttivo, si sono distinte per particolari meriti e benemerienze a favore dell'ADI o del Disegno Industriale; esse possono essere tratte anche tra i giuristi membri del Giurì del Design.

Può richiedere l'ammissione all'Associazione chiunque – appartenente alle categorie dianzi indicate - condivida i principi ispiratori dell'Associazione ed accetti la disciplina prevista dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, ove predisposti.

II) Enti Aggregati ed Aspiranti Soci

a) Enti Aggregati

Possono partecipare all'attività dell'ADI, in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nei limiti da esso stabiliti, gli enti che perseguono gli stessi scopi dell'ADI oppure che abbiano scopi affini a quelli dell'ADI o scopi sociali correlati alla filiera della qualità del design.

Le associazioni debbono essere composte di norma da almeno 15 membri.

b) Aspiranti Soci

Possono altresì partecipare all'attività dell'ADI o a talune attività dell'ADI, in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nei limiti da esso stabiliti, le persone fisiche, le associazioni e le persone giuridiche che – aspirando ad acquisire la qualifica di associato - non siano ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto per la loro ammissione come Soci Ordinari.

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Tanto gli Enti Aggregati che gli Aspiranti Soci non assumono la qualifica, i diritti ed i doveri dei Soci e la loro partecipazione alla vita dell'Associazione è limitata a quanto espressamente consentito dal presente statuto.

Nessun contributo o quota è dovuto dagli Enti Aggregati e dagli Aspiranti Soci.

Diritti ed obblighi dei Soci.

I Soci si impegnano a ricercare, praticare e indurre ad adottare le norme deontologiche dell'Associazione relative alla progettazione, alla produzione e alla comunicazione, capaci di proteggere la creatività, l'innovazione e la competizione a beneficio lungimirante degli utilizzatori, degli utenti e dei destinatari finali intesi come individui, come gruppi sociali, come società e come ambiente, nel pieno rispetto delle diversità dei soggetti e della pluralità delle culture e delle etnie.

Ogni Socio inoltre si impegna all'osservanza del Codice di Autodisciplina del Design, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Ogni Socio deve corrispondere una quota associativa annuale differenziata per le varie categorie di associati e stabilita dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ciascun anno solare.

I termini e le modalità di corresponsione della quota associativa annuale sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio Ordinario che corrisponda in misura superiore a quella fissata la quota associativa annuale di sua competenza, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, potrà acquisire la qualifica di Socio Sostenitore, senza che questo comporti l'attribuzione di diritti o di doveri diversi da quelli previsti per i Soci ordinari.

E' onere del Socio comunicare all'Associazione i propri recapiti, anche di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni con l'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione obbligatoria continua con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo predisponde gli strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e determina le sanzioni applicabili nei confronti dei soci che non rispettino gli obblighi di formazione.

Sospensione, esclusione e recesso

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Ogni Associato può essere escluso – o temporaneamente sospeso – dall'ADI a causa di attività contraria o nociva alle finalità o immagine dell'ADI stessa.

Ogni Associato può recedere dall'Associazione mediante apposita comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo inviata con lettera raccomandata AR ovvero a vigente indirizzo PEC dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il Socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione o la sua immagine;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti, ove predisposti, o alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- non abbia effettuato il pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno previa diffida.

La qualifica di Socio si perde, inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione oltre che in tutti gli altri casi accertati in cui dovessero venire meno i requisiti di ammissibilità.

In caso di reclamo, l'interessato ha diritto ad adire il Comitato dei Probiviri.

Il Socio al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. la Consulta Nazionale.

Articolo 8. Organi tecnici

L'Associazione deve istituire al proprio interno le seguenti unità organizzative:

a) Dipartimenti operativi: sono comitati elettivi composti ciascuno da 5 (cinque) componenti espressi dai soci appartenenti ad una delle quattro di categorie di seguito indicate in occasione dell'assemblea degli associati che provvede all'elezione del Consiglio Direttivo; le candidature per ciascun Dipartimento dovranno pervenire al Comitato elettorale entro trenta giorni successivi alla data della comunicazione agli Associati della sua costituzione; le elezioni avvengono a maggioranza; potranno votare ed essere votati solo i soci appartenenti a ciascun dipartimento; i componenti rimangono in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina e sono rieleggibili.

Tali comitati propongono iniziative ed attività che vengono discusse e valutate in seno al Consiglio Direttivo o da suoi membri e/o organi delegati.

I Dipartimenti sono:

- 1) Dipartimento Imprese
- 2) Dipartimento Progettisti
- 3) Dipartimento Generale
- 4) Dipartimento Distribuzione e Servizi.

b) Delegazioni territoriali: sono i comitati territoriali che promuovono le relazioni e le iniziative con gli enti, le amministrazioni e le strutture istituzionali nel rispettivo territorio regionale o pluriregionale; ciascuna delegazione territoriale propone una rosa di candidati tra i quali il Consiglio direttivo dell'Associazione elegge il delegato territoriale. Il delegato territoriale nominato dal Consiglio direttivo rimane in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina ed è rieleggibile.

L'Associazione può inoltre istituire:

c) commissioni tematiche: sviluppano iniziative e studi su specifici temi ed opera in coordinamento con il proprio Comitato operativo di competenza.

Le modalità di istituzione e funzionamento di tali organi tecnici possono essere regolate da apposito regolamento.

Articolo 9. Assemblea degli associati

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che, alla data di convocazione, risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, gli Enti Aggregati e gli Aspiranti soci.

Ogni socio votante può essere portatore di non più di 4 (quattro) deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Vicepresidente in caso di impedimento, del Consiglio Direttivo o, quando se ne faccia richiesta motivata (da inviare firmata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) e previa verifica della regolarità della stessa, (i) almeno un decimo dei soci, ovvero qualora essi rappresentino una percentuale inferiore, da 30 Soci purché in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso, oppure (ii) la maggioranza della Consulta Nazionale.

Le convocazioni sono fatte con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, e, anche per l'eventuale seconda convocazione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'adunanza a cura del Presidente del Consiglio Direttivo a tutti i soci e all'Organo di Controllo, se nominato, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati e la prova dell'avvenuto ricevimento.

Inoltre, nel caso di Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo e del suo Presidente, nell'avviso di convocazione devono essere altresì indicati i nominativi dei candidati e ad esso deve essere allegata la documentazione di cui al successivo art. 11.

L'Assemblea può – ove previsto nella convocazione - svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale da trascrivere sull'apposito libro dell'Assemblea degli associati.

Articolo 10. Assemblea degli associati: competenze e quorum

L'Assemblea degli associati in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina ed eventualmente revoca per gravi motivi i membri del Consiglio Direttivo;
- c) decide le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina i membri del Consiglio dei Probiviri;
- e) nomina l'Organo di Controllo e ne determina il compenso;
- f) approva i regolamenti che, previsti dal presente statuto, verranno approvati dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria:

- è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti;

- è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea degli associati in sede straordinaria:

- a) delibera la modifica dello Statuto dell'Associazione;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, le modalità della sua liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

- c) delibera l'incorporazione, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione nel rispetto delle vigenti normative;
- d) autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi;
- e) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

L'assemblea straordinaria:

- è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti;

- è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti, tuttavia (i) in deroga al regime legale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice Civile, per modificare lo statuto occorre con la presenza in proprio o per delega di almeno il 25% (venticinque per cento) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega;

mentre (ii) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 11. Nomina del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Proviviri

Candidature e presentazione delle liste per il Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono mediante presentazione di liste da parte dei soci, con le modalità che seguono.

Tutte le candidature dovranno pervenire al Comitato elettorale di cui al successivo articolo 14 entro trenta giorni dalla data della comunicazione ai Soci della sua costituzione. Le liste devono essere presentate da almeno 20 (venti) Soci.

Nessun Socio può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun Socio può candidarsi in più di una lista.

Nessun Socio può votare più di una lista.

Ciascuna lista delle candidature comprende un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra tutte le liste presentate.

Nella formazione di ciascuna lista debbono essere seguiti i seguenti criteri.

Ciascuna lista deve indicare:

- indicazione del candidato alla presidenza, alla vicepresidenza, alla tesoreria;
- il programma del candidato alla presidenza e della sua lista;
- ciascuna lista indica, accanto al nome di ciascun candidato, quello del Socio e/o dei Soci che esprime il candidato medesimo.

I candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo debbono essere Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa ed avere un'anzianità associativa minima di tre anni, o essere Soci Onorari.

Il tutto deve essere contenuto in quattro cartelle che successivamente saranno inviate in copia agli Soci unitamente alla convocazione dell'assemblea.

Se entro detti termini previsti dal presente articolo per la presentazione delle candidature non pervenissero liste di candidature per i vari organi e/o per le altre cariche elettive, si procederà alle relative votazioni sulla base delle candidature proposte nel corso dell'assemblea.

Candidature per l'elezione dei componenti del Comitato dei Proviviri

Le candidature per il Comitato dei Proviviri dovranno pervenire al Comitato elettorale di cui al successivo articolo 14 entro trenta giorni successivi alla data della comunicazione agli Associati della sua costituzione.

I candidati, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 15, debbono essere presentati singolarmente da cinque Associati. Ciascun Associato non può presentare più di un candidato.

I primi non eletti entreranno in carica in caso di mancanza o dimissioni di uno o più eletti.

Articolo 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

È eletto dall'Assemblea degli associati, secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 11 del presente statuto, ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri compresi il Presidente ed il Vicepresidente. Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l'ultimo ex Presidente.

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

I consiglieri restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più consiglieri vengano a mancare, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei membri rimasti. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea degli associati in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- redigere il progetto di bilancio consuntivo (proponendo la destinazione di eventuali avanzi di gestione) ed i bilanci preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- fissare la quota annuale di adesione all'associazione;
- decidere sull'esclusione o sospensione degli associati;
- affidare eventuali incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri;
- nominare, sulla base della rosa di candidati proposta da ciascuna delle delegazioni territoriali, il delegato territoriale a cui attribuire poteri operativi e di rappresentanza;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati;
- nominare, qualora costituito e subordinatamente all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, i membri del Comitato per la formazione professionale continua. Questo comitato, che ha natura tecnico-scientifico, ha come obiettivo il raggiungimento delle finalità associative e la predisposizione del programma di eventi, corsi, convegni, seminari che costituiscono il percorso di formazione continua obbligatoria degli associati, disponendone, in termini di crediti formativi, la valorizzazione.

A tal fine il Comitato costituirà una commissione, a cui potranno essere chiamati a partecipare anche soci non facenti parte del comitato stesso in numero non superiore a 3 (tre), che avrà il compito di ideare e definire i contenuti concreti delle linee guida deliberate dal Comitato ai sensi del presente punto;

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

- designare al proprio interno una commissione composta da 3 (tre) membri avente il compito di assicurare forme di tutela del cliente-consumatore e di curare il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed a terzi, di informazione e di gestione del contenzioso.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri o procuratori, come precisato al successivo art. 13.

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti e comunque almeno 1 (una) volta al mese. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota – salvo ove diversamente disposto dal presente statuto - a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, che lo deve firmare unitamente al Presidente. I verbali sono riportati nell'apposito libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13. Presidente dell'associazione e poteri delegati

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Rappresentano altresì l'Associazione i consiglieri delegati nei limiti di legge.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo ed adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. L'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

Il Presidente ed il Tesoriere sono autorizzati, con firme disgiunte, a effettuare operazioni bancarie di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione in forza di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, potrà delegare parte dei propri poteri - con indicazione dei relativi limiti, anche temporali - a membri del Consiglio Direttivo, nominare procuratori per l'esecuzione di atti o di categorie di atti, nonché attribuire - a mezzo di procura notarile - poteri operativi e di rappresentanza ai delegati delle Delegazioni territoriali.

Articolo 14. Comitato Elettorale

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente nazionale in carica, il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato Elettorale e ne darà immediata comunicazione ai Soci.

Esso sarà composto da:

- 1 rappresentante del Dipartimento Progettisti
- 1 rappresentante del Dipartimento Imprese
- 1 rappresentante del Dipartimento Generale
- 1 rappresentante del Dipartimento Distribuzione e Servizi

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

- il presidente (o altro rappresentante) del Collegio dei Probiviri.

Non può far parte del Comitato Elettorale chi sia candidato in una lista e, se candidato, decade.

Il Comitato Elettorale ha il compito di:

- raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- raccogliere le candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri contenenti i nominativi del candidato Presidente e degli altri candidati probiviri;
- raccogliere le candidature dell'Organo di Controllo;
- raccogliere le candidature l'elezione dei rappresentanti dei Dipartimenti operativi;
- comunicare le candidature e, solo per il Consiglio Direttivo, il programma di ciascun candidato a tutti gli associati;
- verificare la regolarità di tutte le candidature e delle liste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Le modalità di funzionamento del Comitato Elettorale possono essere contenute in un apposito regolamento.

Articolo 15. Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli associati elegge il Collegio dei Probiviri composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente (eletto a maggioranza dal Collegio dei Probiviri tra i suoi componenti), di cui 3 (tre) scelti fra i Soci Ordinari che abbiano un'anzianità associativa non inferiore a 5 (cinque) anni, 1 (uno) scelto fra i Soci Onorari ed 1 (uno) scelto fra i Soci Onorari membri giuristi del Giuri del Design.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più probiviri vengano a mancare, il Collegio dei Probiviri provvederà alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 11, tra i candidati alla carica di componente del Collegio che non siano stati eletti, secondo l'ordine di voti raccolti; ove ciò non sia possibile i nominativi saranno nominati dalla Consulta Nazionale. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Collegio dei Probiviri.

I Probiviri non possono ricoprire cariche in altri organi associativi, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta degli organi dell'associazione o di singoli soci in materia di osservanza o interpretazione dello Statuto o dei regolamenti previsti dal presente statuto. Produce a tal fine un rapporto scritto che può essere messo a disposizione in copia a ciascuno dei soci che ne faccia richiesta.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 16. Organo di controllo e revisione

L'assemblea ordinaria nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro, e ne determina il compenso.

L'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti secondo le previsioni di legge e le eventuali ulteriori funzioni ad esso demandate dalle norme di legge applicabili.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina ed i componenti sono rieleggibili per una sola volta.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei revisori.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo collegiale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto e sottoscritto nell'apposito libro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto previsto in tema di Consiglio Direttivo. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri intervenuti.

L'Organo di Controllo assiste alle adunanze delle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta da:

- a. i componenti del Consiglio Direttivo
- b. i componenti del Collegio dei Probiviri

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

c. i rappresentanti dei Dipartimenti operativi (un rappresentante per ciascuno dei dipartimenti imprese, progettisti, generale e distribuzione e servizi)

d. i delegati territoriali.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno con compito consultivo in merito alle attività associative con l'obiettivo di garantire il coordinamento all'insieme delle attività promosse dai dipartimenti e dalle delegazioni territoriali.

La Consulta Nazionale ha inoltre il compito di (i) contribuire alla formazione del bilancio di esercizio; (ii) nominare il Comitato di garanzia di cui al successivo articolo; nonché (iii), nell'ipotesi prevista dall'art. 15, provvedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Probiviri.

La Consulta Nazionale entra in carica a seguito dell'intervenuta nomina del Comitato Direttivo; i suoi componenti restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio dalla nomina del Comitato Direttivo e sono rieleggibili.

Articolo 18. Comitato di garanzia

Il Comitato di garanzia è composto da non più di sei componenti, secondo la determinazione della Consulta Nazionale.

Il Comitato di garanzia è nominato dalla Consulta Nazionale con la funzione di assicurare la trasparenza di concorsi, premi e selezioni promossi dall'Associazione o la cui giuria è stata composta dall'Associazione sulla base delle modalità stabilite nei regolamenti di ciascun concorso, premio, selezione.

Le modalità di istituzione e funzionamento sono indicate in apposito regolamento.

Articolo 19. Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti o donazioni;
- b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ed espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo).

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Articolo 20. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi erogati dagli associati, da altre persone fisiche, da enti pubblici e privati, da altre persone giuridiche non espressamente destinati ad incremento del patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'articolo 19;
- contributi di organismi internazionali;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- entrate derivanti da attività connesse o accessorie, commerciali e produttive marginali per le quali si terrà apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 21. Bilancio di esercizio

Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, predispone il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il progetto di bilancio di esercizio è composto da:

- a) Stato Patrimoniale, che evidenzia la situazione delle attività e delle passività al termine dell'esercizio;
- b) Conto economico, che evidenzia le variazioni che le poste patrimoniali hanno subito nel corso dell'anno per effetto della gestione sociale;
- c) Nota Integrativa, documento che completa i dati dei prospetti contabili precedenti fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive;
- d) Relazione sulla gestione, documento che contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'Associazione, dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

Una volta redatto il progetto di bilancio d'esercizio è compito del Consiglio Direttivo trasmetterlo alla Consulta Nazionale non meno di 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea convocata per la

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

relativa approvazione; il parere non vincolante della Consulta Nazionale deve essere allegato al fascicolo del progetto di bilancio presentato all'Assemblea dei Soci.

Il progetto di bilancio, una volta approvato, deve rimanere depositato in copia presso la sede della associazione, insieme alla relazione dell'organo di controllo ed al parere non vincolante della Consulta Nazionale, durante i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'Assemblea in modo tale che i soci possano prenderne visione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 22. Libri dell'Associazione.

L'Associazione tiene il libro dei verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dei Proviviri nonché il registro degli Associati.

Il libro dei verbali delle assemblee dei Soci è consultabile da qualsiasi Socio previa richiesta al Consiglio Direttivo; ogni Socio ha facoltà di richiedere, fornendo adeguata motivazione scritta, copia delle delibere del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà, motivandolo, di rifiutarne la produzione.

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze di cui al precedente articolo 10, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio destinandolo, esaurita la fase della liquidazione, ad Enti non aventi scopi di lucro che svolgono attività uguali o analoghe o che abbiano fini di pubblica utilità.

Articolo 24. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

I regolamenti previsti dal presente statuto, approvati dal Consiglio Direttivo, possono essere, una volta approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, trasmessi ai competenti organi di vigilanza. Tali regolamenti in ogni caso non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto.

Associazione per il Disegno Industriale

ADI

Art. 25. Disposizioni transitorie

Gli organi dell'associazione in carica alla data di approvazione del presente statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale e dunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.